

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 48

Adunanza 9 dicembre 2013

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA CATTURA DI FAUNA ITTICA – CRITERI INTEGRATIVI.

Protocollo: 922 – 49228/2013

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori PIERGIORGIO BERTONE, IDA VANA e ANTONIO MARCO D'ACRI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Balagna.

Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 37 e s.m.i. "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca";

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 844-22328/2009 del 09/06/2009, con la quale, in applicazione dell'art. 12 del Regolamento attuativo della legge regionale suddetta, sono stati definiti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla cattura, per fini di studio, salvaguardia o riproduzione, di fauna ittica presente nei corpi idrici superficiali della Provincia di Torino;

Atteso che nel corso degli ultimi anni risultano assumere maggiore evidenza le necessità di effettuare campionamenti dell'ittiofauna da parte di professionisti o studi tecnici specializzati per la redazione o gestione tecnica di progetti che prevedono interventi in alveo, ed in particolare:

- campionamenti "*ante operam*" previsti dalla L.R. n. 40 del 14/12/1998, del D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003 e del D.Lgs. n. 387/2003, nonché dalla normativa nazionale in tema di studi e rapporti di impatto/compatibilità ambientale relativi ad opere/progetti in grado di produrre effetti diretti o indiretti sulla qualità degli ecosistemi acquatici

- campionamenti delle fasi di cantiere e “*post operam*” nell’ambito dei piani di monitoraggio relativi ad opere autorizzate qualora previsti negli stessi atti autorizzativi
- campionamenti finalizzati al monitoraggio delle fasi di regolazione idraulica e svassi di bacini artificiali di ritenuta
- campionamenti finalizzati al monitoraggio delle fasi di regolazione idraulica nell’ambito di studi sperimentali sul rilascio del Deflusso Minimo Vitale da bacini di ritenzione o da altre opere di derivazioni idriche, come previsto dal Piano Regionale di Tutela delle Acque
- campionamenti finalizzati al monitoraggio dell’efficacia delle scale di risalita per l’ittiofauna
- campionamenti nell’ambito della redazione delle “Valutazioni Ambientali Strategiche” e delle “Valutazioni di Incidenza” ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, in coerenza con i Decreti Legislativi n. 152/2006 e 4/2008
- campionamenti per la realizzazione delle carte ittiche e/o altri strumenti gestionali previsti dalla sopracitata L.R. 37/2006 e s.m.i.
- campionamenti ai fini del monitoraggio della fauna ittica previsti dal D.M. n. 260/2010 ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 (Elementi di Qualità Biologica - pesci, previsto dalla Direttiva 2000/60/CE)
- campionamenti nell’ambito della valutazione di episodi di inquinamento acuto/cronico, o per qualunque altra forma di alterazione in ecosistemi acquatici, per la valutazione del danno ambientale
- campionamenti in zone umide ad acqua stagnante naturali ed artificiali nell’ambito di progetti di monitoraggio, recupero o compensazione;

Dato atto che la previsione di inoltro di singole richieste autorizzative contemplata nei criteri della sopra menzionata D.G.P. n. 844-22328/2009 comporta un notevole aggravio burocratico-amministrativo in capo ai professionisti e agli studi tecnici interessati, nonché agli uffici provinciali competenti;

Tenuto conto delle recenti norme in materia di semplificazione e trasparenza delle procedure autorizzative di competenza delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuto quindi di dover prevedere, per i soggetti che si dedicano professionalmente alle attività tecniche e di consulenza in argomento, autorizzazioni a scadenza temporale che consentano loro l’esercizio delle operazioni di campionamento per le finalità sopra indicate, purchè giustificate dall’affidamento di appositi incarichi, ovvero prescritti in specifici atti pubblici;

Ritenuto altresì che tale forma di autorizzazione debba essere limitata a soggetti qualificati in possesso di adeguato titolo di studio ed in specifico:

- laurea in Scienze Biologiche
- laurea in Scienze Naturali e/o Ambientali
- laurea in Scienze Veterinarie
- laurea in Ingegneria Ambientale o simili
- lauree equipollenti;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di stabilire che per che l'effettuazione di campionamenti di ittiofauna per la redazione o gestione tecnica di progetti che prevedono interventi in alveo possa essere rilasciata a:

- ♦ singoli professionisti con titolo di studio tra quelli sopra elencati, titolari di Partita IVA
- ♦ titolari e/o dipendenti di ditte che operano nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio

per un periodo continuativo di ventiquattro mesi dalla data del rilascio, l'autorizzazione per la pesca con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica, ovvero con strumenti per la pesca dilettantistica e/o professionale, per censimenti o monitoraggi della fauna acquatica finalizzati agli scopi in premessa richiamati, previa formale istanza, a firma del professionista o del legale rappresentante della ditta interessata, da presentarsi agli uffici provinciali competenti sul modello in allegato (all. A).

Il soggetto autorizzato, a pena di revoca dell'autorizzazione rilasciata, è tenuto

all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- segnalare con preavviso minimo di ventiquattro ore al Servizio provinciale Tutela della Fauna e della Flora le uscite su campo, indicando il luogo e la data dell'intervento, nonchè le motivazioni che lo giustificano
- riconsegnare l'atto autorizzativo entro trenta giorni in caso di cessata attività.

Restano in vigore tutte le altre disposizioni già contenute nella D.G.P. 05/06/2009 n. 844-22328/2009, non in contrasto con la presente deliberazione;

2. di demandare al Dirigente del Servizio Tutela della Fauna e della Flora ogni competenza istruttoria delle domande pervenute ed il rilascio delle autorizzazioni in oggetto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio Provinciale;

4. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta

